



## U.C. COVID-19

### Piano di informazione e aggiornamento

#### NOTA INFORMATIVA

**DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) GU 8/01/2022 - Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.**

Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, si applica:

- ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
- ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
- a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022.

**In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:**

- soggetti che alla data del **1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;**
- soggetti che a decorrere dal **1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario** nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- soggetti che a decorrere dal **1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario** entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.



L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

A decorrere dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti soggetti ad obbligo vaccinale, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione.

**I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.** Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per le violazioni, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

**Viene esteso l'obbligo vaccinale al personale delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.**



## Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

L'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19:

- servizi alla persona;
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, **entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.**

### Calendario riepilogativo scadenze emergenza Covid

SCADENZA	PROVVEDIMENTO
08-gen	Obbligo vaccinale per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia
10-gen	Obbligo di super green pass per: tutti i mezzi di trasporto pubblici; servizi di ristorazione all'aperto; musei; piscine al chiuso e all'aperto; palestre; centri termali e parchi divertimento; alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (come battesimi o matrimoni); sagre e fiere; congressi; impianti di sci; sport di squadra anche all'aperto; centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso all'aperto; sale gioco, sale bingo e casinò

Scatta dal 10 gennaio anche l'avvio delle somministrazioni dei richiami (booster)



SCADENZA	PROVVEDIMENTO
----------	---------------

---

con un intervallo minimo ridotto a quattro mesi dalla seconda dose (rispetto agli attuali cinque)

---

20-gen	Scatta l' <b>obbligo di green pass di base</b> (valido anche il tampone) per i clienti di parrucchieri e barbieri. Pass verde di base anche nei centri estetici
--------	---

---

31-gen	Termine della chiusura delle discoteche
--------	---

---

01-feb	Scatta la <b>sanzione di 100 euro per gli over 50 che non si sono vaccinati</b>
--------	---

Obbligo di avere il green pass di base (valido anche tampone) per entrare negli uffici pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari e nelle attività commerciali (ossia i negozi), con l'eccezione di quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come farmacie e supermercati – l'elenco completo sarà dettagliato in un Dpcm)

Durata green pass vaccinale ridotta a 6 mesi

Obbligo vaccinale per tutto il personale delle università

---

15-feb	Obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi
--------	---



<b>SCADENZA</b>	<b>PROVVEDIMENTO</b>
-----------------	----------------------

---

	professionisti di almeno 50 anni. Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione)
--	--

---

<b>31-mar</b>	Fine dello stato di emergenza
---------------	-------------------------------

---

<b>15-giu</b>	Fine dell'obbligo vaccinale per tutti gli over 50 non vaccinati
---------------	---